Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 26 maggio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 marzo 1951, n. 336.

Efficacia del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, che autorizza il Ministero della difesa a far assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, concernente l'autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi, sono applicabili, con effetto dal 1° gennaio 1948, fino a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 22 marzo 1951, n. 337.

Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, si applica, con le

nodalità ed alle condizioni previste nel decreto stesso, anche alle infrazioni commesse dal 1° marzo 1947 al 31 dicembre 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — PACCIARDI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 aprile 1951, n. 338.

Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei servizi antincendi, la spesa di gestione dei servizi suddetti a carico dei Comuni ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Con il medesimo decreto è stabilita la quota di tale spesa per ogni Corpo dei vigili del fuoco determinata in rapporto al personale in forza, sia in servizio continuativo che in servizio discontinuo.

Art. 2.

Entro il 15 settembre di ogni anno i prefetti formano, con decreto, gli elenchi dei contributi dovuti da ogni Comune della provincia, osservando le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese di assicurazione è determinato in misura pari al 4 per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi, con divieto di rivalsa.

Art. 4.

I Comuni che non sono sedi di Corpo o di Distaccamento sono tenuti a versare un contributo commisurato all'importo di lire 30 per abitante, in base alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947, quale risulta dall'elenco dei Comuni del 30 giugno 1948, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante per i Comuni non dotati di collegamento telefonico, e la cui sede comunale disti più di 15 chilometri dalla più vicina sede di Corpo o Distaccamento.

Sono esenti dal contributo di cui all'art. 2:

1) i Comuni non allacciati con strada rotabile;

2) i Comuni montani.

Agli effetti della precedente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri, o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale, quando:

a) non siano sede di Corpo e di Distaccamento;

b) abbiano popolazione inferiore a 3000 abitanti;

c) il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire 200.

Nei Comuni non montani con popolazione inferiore a 5000 abitanti le frazioni non allacciate con strada rotabile non si computano ai fini della fissazione del contributo.

Art. 5.

La spesa relativa a ciascun Corpo, detratto l'importo posto dall'articolo precedente a carico dei Comuni che non sono sedi di Corpo o di Distaccamento ed il contributo a carico delle imprese assicuratrici che esercitano il ramo incendi, sarà coperta con contributi degli altri Comuni della provincia, ragguagliati alla popolazione residente al 31 dicembre 1947 e calcolati in modo che per il Comune sede di Corpo e per i Comuni sedi di Distaccamento e con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il contributo per abitante risulti doppio di quello dei Comuni sedi di Distaccamento con popolazione sino a 40.000 abitanti.

Art. 6.

Qualora nel corso dell'esercizio, in seguito a provvedimenti di carattere generale che siano applicabili, con le norme e modalità previste, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovessero verificarsi aumenti nel costo di gestione dei servizi antincendi, la maggiore spesa a carico dei Comuni sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, e sarà ripartita fra i Comuni nelle stesse proporzioni e con la stessa procedura di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge.

Art. 7.

A decorrere dalla data di attuazione della presente legge, i Comuni non sono più tenuti a versare rispettivamente ai Corpi e alla Cassa sovvenzioni antincendi i canoni consolidati ed i contributi aggiuntivi previsti dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 20 aprile 1951, n. 339.

Mantenimento temporaneo nei ruoli del servizio permanente dei tenenti, dei capitani e dei maggiori dell'Arma dei carabinieri raggiunti dai limiti di età.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che siano emanate le nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e con effetto dal 1° gennaio 1950, è sospesa l'applicazione del limite di età previsto dalle leggi vigenti nei confronti dei tenenti, dei capitani e dei maggiori dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si applichino le norme dell'articolo precedente, sono considerati temporaneamente in soprannumero agli organici del rispettivo grado dalla data del raggiungimento del limite di età e, in attesa che siano emanate le predette nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali, non conseguono avanzamento.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 aprile 1951, n. 340.

Contributo straordinario a favore del comune di Salsomaggiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

Tale contributo sarà iscritto tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore.

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo è subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto alla esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonchè alla esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative intese ad abbellire ed a rendere più confortevole la stazione medesima.

Art. 3.

Il pagamento del contributo assegnato al Comune a norma dell'art. 1 sarà effettuato a cura dell'Azienda demaniale. A tale scopo il Comune, negli anni successivi alla prima riscossione, dovrà inviare entro il 31 marzo ai Ministeri delle finanze, Direzione generale del Demanio, e dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, una relazione controfirmata dal prefetto, comprovante l'impiego delle somme introitate nell'anno precedente per il titolo suaccennato al fine di ottenere, semprechè l'impiego stesso sia riconosciuto regolare da parte delle due Amministrazioni interessate, il pagamento del contributo dell'anno successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 maggio 1951, n. 341.

Modificazione dell'art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 10. — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Consiglio di amministrazione per le promozioni di cui al primo comma sono devolute ad una apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno ed avente sede presso il Commissa-

riato del Governo per la regione Trentino-Alto Adige, composta del Vice Commissario del Governo che la presiede, di un funzionario di grado non inferiore al 6° dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Commissariato del Governo, del funzionario preposto al servizio dei segretari comunali presso il Commissariato medesimo, del funzionario della Giunta provinciale di Bolzano preposto al servizio della vigilanza e della tutela sulle Amministrazioni comunali, di un sindaco di un Comune della provincia di Bolzano, designato dal presidente di quella Giunta provinciale, e di un segretario comunale di grado non inferiore a segretario capo di II classe (grado 4°), designato con le modalità previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 500. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951, n. 342.

Approvazione del nuovo statuto organico della Fondazione « Denina Dogliotti ».

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della Fondazione « Denina Dogliotti ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Massa Carrara per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto i decreti 26 novembre 1947 e 16 novembre 1948, coi quali venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Massa Carrara per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Massa Carrara, pel triennio 1951-1953, i signori:

Uggeri prof. Carlo: medico chirurgo;
Andrei prof. Oreste: medico chirurgo;
Berti dottoressa Gilberta: pediatra;
Cecchieri avv. Gino: esperto in materie amministrative;
Bondielli dott. Pietro: esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1951
Registro Presidenza n. 47, *foglio n.* 315. — FERRARI

(2452)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rieti per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti 16 novembre 1947, 1° giugno 1948 e 14 agosto 1948, coi quali venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Rieti per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Rieti, pel triennio 1951-1953, i signori:

Lucarelli dott. Renato: medico chirurgo;
Baroni dott. Luigi: medico chirurgo;
De Carolis dott. Corrado: pediatra;
Cenciotti dott. Francesco: esperto in materie amministrative;
Giovannelli dott. Bernardino: esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1951
Registro Presidenza n. 47, *foglio n.* 316. — FERRARI

(2453)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 1951.

Costituzione del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, recante norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori dell'Emilia e del Veneto e per la istituzione dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del Consiglio dell'Ente predetto;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 69;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano viene così costituito:

dott. ing. Domenico Salvatore, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dott. Gioacchino Greco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Domenico Bignardi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

dott. Francesco Cuccia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

dott. Pietro Frattali, in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

on. avv. Eugenio Gatto, prof. Enrico Longo, dottor Luigi Rizzi, on. avv. Natale Gorini, dott. Osvaldo Fogli, dott. Ezio Piancastelli e sig. Bruno Paini, in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole.

Roma, addì 21 maggio 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1951.

Modificazioni ai contingenti fissati per l'emissione dei biglietti di Stato da L. 1, da L. 5 e da L. 10.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, e l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato, approvato con l'art. 5 del regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1945 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 settembre 1945, che provvede al riordinamento dei biglietti di Stato;

Visti i decreti Ministeriali 27 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1946; 21 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1947; 5 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1947 e 15 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1948, con i quali sono state apportate modifiche ai contingenti fissati per i biglietti di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica dei contingenti stabiliti con precedenti decreti Ministeriali, il limite di emissione dei biglietti di Stato da L. 1, da L. 5 e da L. 10 è aumentato rispettivamente da L. 600.000.000 a L. 700.000.000, da L. 2.500.000.000 a L. 3.000.000.000 e da L. 5.000.000.000 a L. 6.000.000.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1951
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 141. — GRIMALDI

(2474)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1951.

Sostituzione di membri della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Forlì;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Forlì n. 242 in data 8 gennaio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Magnani Otello e Salmi Giuseppe, rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e dei coltivatori diretti, richiesta dalle Associazioni sindacali interessato (Camera confederale del lavoro Associazione provinciale coltivatori diretti) in quanto hanno cessato la loro attività presso le organizzazioni medesime, con il sig. Bucci Quinto e Bonini avv. Mario delle stesse Associazioni sindacali;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Magnani Otello è sostituito con il sig. Bucci Quinto, quale rappresentante dei lavoratori, e il signor Salmi Giuseppe è sostituito con il sig. Bonini avv. Mario, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1951, registro n. 13 Interno, foglio n. 317, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa Latina (Frosinone) di un mutuo di L. 1.965.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2491)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 8 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1951, registro n. 13 Interno, foglio n. 311, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Apollinare (Frosinone) di un mutuo di L. 1.075.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2503)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1951, registro n. 14 Interno, foglio n. 105, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 11.275.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2508)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1951, registro n. 16 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno di un mutuo di L. 42.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione di disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2584)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1951, registro n. 13 Interno, foglio n. 300, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) di un mutuo di L. 1.315.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2512)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pettoranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1951, registro n. 14 Interno, foglio n. 2, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pettoranello (Campobasso) di un mutuo di L. 1.212.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2515)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1951, registro n. 14 Interno, foglio n. 1, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Argusto (Catanzaro) di un mutuo di L. 772.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2504)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gamberale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1951, registro n. 14 Interno, foglio n. 3, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gamberale (Chieti) di un mutuo di L. 690.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2505)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1951, registro n. 14 Interno, foglio n. 4, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rapino (Chieti) di un mutuo di L. 2.882.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2506)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1951, registro n. 13 Interno, foglio n. 318, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cortona (Arezzo) di un mutuo di L. 5.459.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2507)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1951, registro n. 14 Interno, foglio n. 106, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Noci (Bari) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2509)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1951, registro n. 14 Interno, foglio n. 104, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palo del Colle (Bari) di un mutuo di L. 2.014.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2510)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1951, registro n. 14 Interno, foglio n. 8, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Foglianise (Benevento) di un mutuo di L. 1.467.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2513)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 117

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 maggio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,88	Borsa di Palermo	624,87
» Firenze	624,87	» Roma	624,86
» Genova	624,88	» Torino	624,87
» Milano	624,88	» Trieste	624,90
» Napoli	624,80	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 26 maggio 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,025
Id. 3,50 % 1902	68,85
Id. 3 % lordo	44,35
Id. 5 % 1935	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	72,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,55
Id. 5 % 1936	90,875
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,20
Id. 5 % convertiti 1951	99,80
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 maggio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,87

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente della gestione speciale dell'Ente Zolfi Italiani per la costruzione di case popolari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1951, l'on. dott. Calogero Volpe e il dott. ing. Angelo Bernagozzi sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della gestione speciale dell'Ente Zolfi Italiani avente lo scopo di costruire case popolari da concedere in locazione agli operai addetti alle miniere zolfifere nazionali nonchè ai dipendenti dell'Ente medesimo.

(2600)

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Impruneta e Borgata Desco (Firenze)

Con decreto Ministeriale 18 maggio 1951, n. 1262, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Impruneta e Borgata Desco, approvato con decreto Ministeriale 13 giugno 1949, è prorogato fino al 13 giugno 1953.

(2585)

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Venafro (Campobasso)

Con decreto Ministeriale 13 aprile 1951, n. 984, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Venafro (Campobasso), approvato con decreto Ministeriale 14 aprile 1949, n. 864/289, è prorogato fino al 14 aprile 1955.

(2421)

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Latisana (Udine)

Con decreto Ministeriale 16 luglio 1950, n. 1806, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Latisana (Udine), approvato con decreto Ministeriale 17 luglio 1948, n. 141, è stato prorogato fino al 17 luglio 1953.

(2422)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia moderna presso l'Istituto superiore orientale di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto superiore orientale di Napoli è vacante la cattedra di storia moderna cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno inviare le proprie domande direttamente al preside di Facoltà del predetto Istituto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2602)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Ripatransone (Ascoli Piceno) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ripatransone (Ascoli Piceno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Ripatransone (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente suddetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1951

Il direttore generale: FORMENTINI

(2353)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945. n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Asti in data 15 dicembre 1950, n. 261065, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Mattirolo dott. Eugenio, vice prefetto.

Componenti:
Cerrito dott. Gregorio, medico provinciale;
De Benedetti prof. dott. Ettore, docente di patologia medica;
Calvi prof. dott. Pietro, primario ospedaliero;
Marello dott. Gualtiero, medico condotto.

Segretario:
Pavese dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 aprile 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2335)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Verona in data 13 dicembre 1949, n. 39240, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
Mattucci dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:
De Marco dott. Sergio, medico provinciale;
Pomini prof. dott. Francesco, ostetrico ginecologo;
Martinolli prof. dott. Aldo, ostetrico ginecologo;
Bruni Clotilde, ostetrica condotta.

Segretario:
Tortorici dott. Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 aprile 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2336)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a duecentosessanta posti di grado 13° nel ruolo del personale di gruppo C dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda stessa ed al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale della predetta Azienda di Stato;
Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, relativo al nuovo ordinamento del personale dell'Azienda suddetta;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;
Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la nota n. 91886/12106.2.17 in data 7 gennaio 1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza, a copertura dei posti vacanti al 21 maggio 1950 nel grado 13° del ruolo del personale di gruppo *C* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, un primo bando di concorso per duecentosessanta posti, ai sensi dell'art. 12 della citata legge 29 aprile 1950, n. 229;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a duecentosessanta posti nel grado 13° del ruolo del personale di gruppo *C*, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e precisamente:

a) a duecentootto del quadro I (personale contabile ed esecutivo ed assimilato);

b) a cinquantadue del quadro II (personale tecnico).

Al concorso medesimo è ammesso il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'Azienda di Stato medesima.

Un ottavo dei suddetti posti, e cioè trentatre (di cui ventisei del quadro del personale contabile ed esecutivo ed assimilato e sette del quadro del personale tecnico), è riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato.

I posti riservati, non coperti, saranno conferiti ai concorrenti alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici risultati idonei, e secondo l'ordine delle graduatorie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, al quale possono partecipare anche le donne, si prescinde dal limite massimo di età.

Tutti gli aspiranti debbono essere in possesso, alla data del 21 maggio 1950, del requisito di cui al precedente art. 1, nonchè di uno dei titoli di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equipollente.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dei candidati dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, redatta su carta da bollo da L. 32, ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici, Reparto 1°, Ufficio 1° Roma, dovrà essere presentata o spedita all'ufficio da cui tali candidati dipendono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dei documenti sottoindicati.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda, apporrà sulla medesima una dichiarazione munita del timbro d'ufficio e firmata dal capo dell'ufficio, attestante la data di presentazione, e la trasmetterà al superiore Ispettorato o Reparto, avendo cura, ove la domanda fosse pervenuta per posta, di allegarvi la busta originale in cui era contenuta, recante il timbro postale di spedizione.

Gli Ispettorati od i Reparti a loro volta, dovranno subito inoltrare le domande documentate al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Azienda, esprimendo il parere circa l'ammissibilità di ciascun interessato al concorso, e provvedendo per la compilazione, a corredo di esse, del documento di cui al n. 9 del seguente art. 4.

Le domande del personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, pure redatte su carta da bollo da L. 32 ed indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici Reparto 1°, Ufficio 1° Roma, dovranno essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di cui sopra.

Nella domanda, il concorrente dovrà:

specificare il proprio cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio e recapito;

specificare la qualifica d'impiego e l'Amministrazione dalla quale dipende;

dichiarare a quali posti intende concorrere, e cioè se a quelli di cui alla lettera *a*) o alla lettera *b*) dell'art. 1, e di conseguenza a quali dei programmi di esame *A* o *B* annessi al presente decreto intende prendere parte, tenendo presente che non è consentito concorrere ad entrambi i programmi;

dichiarare a quali delle prove facoltative intende eventualmente partecipare;

dichiarare di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnata;

elencare i documenti allegati alla domanda stessa.

Art. 4.

Tutti i concorrenti impiegati non di ruolo debbono allegare alla domanda i seguenti documenti

1. — Titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia notarile di esso in competente bollo e debitamente legalizzata, ovvero certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

2. — Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

3. — Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e debitamente legalizzato.

4. — Certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimato dal prefetto.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. — Certificato del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando.

7. — Certificato medico su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. — Copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari), dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare e, in caso negativo, certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 24, debitamente vidimato, oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva pure in carta da bollo da L. 24 e debitamente vidimato per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

9. — Per coloro che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, (compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici):

certificato in carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

Per i concorrenti alle dirette dipendenze dell'Azienda telefonica di Stato, il suddetto certificato sarà rilasciato dagli Ispettorati di zona o dai Reparti centrali da cui i candidati dipendono.

10. - Eventuali documenti necessari per fruire dei benefici relativi alle preferenze e precedenze nella graduatoria, ossia:

a) I coniugati ed i vedovi con e senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal Distretto militare ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'applicazione dei relativi benefici;

c) i decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 24 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione;

e) i reduci civili della deportazione dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi rilasciata dalle Commissioni stesse, o dai Distretti militari;

g) i militari od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di

guerra o copia del decreto di pensione rilasciato dall'autorità competente, ovvero un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatto di guerra o dei caduti per servizio; le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi, e i figli dei mutilati e degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi, produrranno: gli orfani: un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri: un certificato delle rispettive associazioni nazionali, oppure, per i figli degli invalidi, uno dei documenti di cui ai precedenti commi intestato al nome del padre.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 1 e 8 e quelli eventuali di cui al n. 10 del precedente articolo ed inoltre dovranno produrre copia in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari) dello stato matricolare, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

La copia dello stato matricolare di cui al precedente comma non è richiesta per i concorrenti che già appartengono ai ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; i medesimi però sono tenuti a produrre gli altri documenti di cui ai nn. 1 e 8 e quelli eventuali di cui al n. 10, ovvero ad indicare gli estremi precisi della loro precedente presentazione alla Azienda.

I concorrenti non di ruolo alle dirette dipendenze della Azienda di Stato per i servizi telefonici sono esentati dal produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2 e 8 e quelli eventuali di cui al n. 10, ove li abbiano già prodotti; ma dovranno indicare nella domanda gli estremi precisi della loro precedente presentazione all'Azienda, nonchè la natura dei documenti stessi.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, possono esibire in luogo dei certificati di cui ai nn. 3, 4, 7 ed 8 di cui al precedente art. 4, un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2. 3, 4, 6 e 7, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà pure essere allegato alla domanda; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 6.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento o il libretto ferroviario, o la carta di identità.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, presidente, di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, membri, tutti appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato dell'Azienda di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte, della prova orale e di prove facoltative, secondo i programmi *A* o *B* annessi al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale stabilita per ciascuno dei programmi *A* o *B*, i candidati che abbiano riportato almeno una media di sette decimi nelle rispettive prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

In ogni prova facoltativa il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato, è ridotta ad un decimo del suo valore ed in tal misura si computa nella votazione complessiva.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti ottenuti nelle prove facoltative come sopra computati.

Per i candidati idonei saranno formate due distinte graduatorie, una per i concorrenti ai posti di cui alla lettera *a*) e l'altra per i concorrenti ai posti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva.

A parità di voti, saranno applicate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

I posti messi a concorso saranno conferiti ai concorrenti idonei ai posti di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) dell'articolo 1 secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di cui all'articolo precedente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Le graduatorie suddette saranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di alunno e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 13° di gruppo *C*, più l'indennità di carovita prevista dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 772 e successive modificazioni ed integrazioni, salva l'applicazione, per i provenienti da ruoli statali, delle disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio nella residenza assegnata entro il termine loro fissato, saranno considerati rinunciatari senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono, nella graduatoria, i vincitori, secondo le norme dell'art. 9.

Art. 11.

Gli alunni che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati, a seconda che abbiano conseguito uno dei posti di cui alla lettera *a*) oppure della lettera *b*) del precedente art. 1, nelle qualifiche stabilite rispettivamente per il quadro I e per il quadro II del grado 13° del ruolo del personale di gruppo *C* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli alunni provvisti di uno dei requisiti che, a norma delle vigenti disposizioni, dia titolo al collocamento al grado 12° quale grado iniziale, ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione alla fine del periodo di prova, saranno nominati, a seconda del posto conseguito, nelle qualifiche stabilite per i quadri I e II del grado 12° del suddetto ruolo di gruppo *C*.

Gli alunni, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1951

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 11, foglio n. 238. — MANZELLA

PROGRAMMA *A*
(per gli aspiranti ai posti del quadro I)

MATERIE DI ESAME SCRITTO

Prima prova:
Italiano: Composizione di cultura generale.

Seconda prova:
Aritmetica Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari Sistema metrico decimale Misure del tempo e degli angoli Rapporti e proporzioni Regola del tre semplice e composto.

MATERIE DI ESAME ORALE

1) *Aritmetica*: (come la prova scritta).
2) *Geografia*: Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra.
3) *Servizio*: Nozioni sommarie generali sui servizi affidati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

MATERIE FACOLTATIVE DI ESAME

1) *Stenografia* Prova pratica sotto dettatura nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice in uno dei sistemi Cima, Meschini o Gabelsberg Noë a scelta del candidato; copiatura con la macchina da scrivere Olivetti del brano stenografato nel tempo stabilito dalla Commissione stessa.
2) *Dattilografia*. Prova pratica di copiatura, con la macchina da scrivere Olivetti, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice di un brano stampato o dattilografato.
3) *Commutazione telefonica interurbana*: Saggio pratico di commutazione.
4) *Lingue estere*: Conversazione in una delle seguenti tre lingue: francese, inglese, tedesca.
5) *Macchine calcolatrici*: Una prova pratica nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice su uno dei tipi di macchine in uso nell'Amministrazione.

Il Ministro: SPATARO

PROGRAMMA *B*
(per gli aspiranti ai posti del quadro II)

MATERIE DI ESAME SCRITTO

Prima prova:
Italiano: Composizione di cultura generale.

Seconda prova:
Aritmetica: Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari Sistema metrico decimale Misure del tempo e degli angoli Rapporti e proporzioni Regola del tre semplice e composto.

MATERIE DI ESAME ORALE

1) *Aritmetica*: (come la prova scritta).
2) *Nozioni elementari di fisica*: (meccanica ed elettricità)
3) *Servizio*. Nozioni sommarie generali sui servizi affidati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

MATERIE FACOLTATIVE DI ESAME

1) *Telescrivente*: Prova pratica di trasmissione nel tempo stabilito dalla Commissione, di un brano stampato o dattilografato.
2) *Saggio pratico di misura di resistenza e di isolamento sui circuiti telefonici interurbani.*
3) *Saggio di lettura ed interpretazione di uno schema elementare di circuito telefonico.*
4) *Prova pratica di disegno tecnico.*
5) *Lingue estere* Conversazione in una delle seguenti tre lingue: francese, inglese, tedesca.

Il Ministro: SPATARO

(2567)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di assistente aggiunto del Genio militare (grado 12°, gruppo C) riservato ai sottufficiali dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1950, col quale è stato indetto un concorso per il conferimento di cinquanta posti di assistente aggiunto del Genio militare (grado 12°, gruppo *C*) riservato ai sottufficiali dell'Esercito;
Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di assistente aggiunto del Genio militare (grado 12°, gruppo *C*) riservato ai sottufficiali dell'Esercito, indetto con decreto Ministeriale 5 maggio 1950, è costituita come segue:

Presidente:
Maggiore Ricciardi Mario.

Membri:
Capitano Astrella Umberto;
Capitano Cimino Manlio;
Rag. geom. princ. Gagliardi Carlo;
Rag. geom. princ. Magri Angelo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il primo rag. geom. Pellecchia Giuseppe.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario della Commissione stessa verrà corrisposto il trattamento di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1951
Registro n. 18, foglio n. 336.

(2427)

Graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dell'esercito, riservato agli impiegati statali di ruolo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;
Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1949, col quale fu indetto un concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'esercito, riservato agli impiegati statali di ruolo;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dell'esercito, riservato agli impiegati statali di ruolo:

1. Venerucci dott. Ugo	con punti	15,16
2. Cosmai dott. Francesco .	»	14,66
3. Cesetti dott. Adilo, ex combattente	»	14,00
4. Addeo dott. Giovanni .	»	14,00
5. Ceci dott. Paride .	»	13.33
6. Ranieri dott. Antonio	»	13,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti sono dichiarati vicitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Venerucci dott. Ugo	con punti	15,16
2. Cosmai dott. Francesco	»	14,66
3. Cesetti dott. Adilo, ex combattente	»	14,00
4. Addeo dott. Giovanni	»	14,00
5. Ceci dott. Paride	»	13,33
6. Ranieri dott. Antonio	»	13,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1951
Registro Esercito n. 20, *foglio n.* 374. — TEMPESTA

(2595)

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (circolare 10 maggio 1951).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo del personale d'ordine degli Uffici del registro, n. 41 (quarantuno) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti, dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 luglio 1951, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(2404)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il decreto prefettizio 10 luglio 1947, n. 20792 San., con cui venne bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data del 30 giugno 1947, e successive modificazioni;

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 17 maggio 1948, n. 20474.2.9181, e successive modificazioni;

Vista la graduatoria di merito;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati, risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Siracusa al 30 giugno 1947:

1. Puglisi Antonino	punti	117,10	su 150
2. Denaro Giuseppe	»	91 —	»
3. Cosentino Sebastiano	»	88,10	»
4. Lucchese Francesco	»	83,90	»
5. Costanzo Sebastiano	»	82,70	»
6. Coniglione Filadelfo	»	81,20	»
7. Di Mari Salvatore	»	78,75	»
8. Aloisi Filippo	»	77,80	»
9. Milazzo Giuseppe	»	77 —	»
10. Alicata Angelo	»	76,30	»
11. Cavalieri Sebastiano	»	65,90	»
12. Lo Vecchio Giuseppe	»	64,20	»
13. Rossitto Salvatore	»	63,50	»
14. Piccione Salvatore	»	55,80	»
15. Carbone Orazio	»	52,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siracusa, addì 2 maggio 1951

Il prefetto: TORRISI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 12226 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati, risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 giugno 1947;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei, riportanti l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, ed il regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, nonchè la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Considerato che il dott. Lucchese Francesco, già in servizio di ruolo presso la condotta di Villasmundo (frazione di Melilli) è stato, a domanda, collocato in pensione, a decorrere dal 1° gennaio 1951, con deliberazione 14 dicembre 1950, n. 235, del comune di Melilli, resa esecutiva con prefettizio 15 gennaio 1951, n. 38077;

Considerato che i candidati Di Mari Salvatore, Milazzo Giuseppe e Cavalieri Sebastiano hanno indicato sedi, già designate dai candidati che li precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per i posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Siracusa al 30 giugno 1947, per le sedi indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Puglisi Antonino Augusta;
2) Denaro Giuseppe: Avola;
3) Cosentino Sebastiano: Lentini (1ª condotta);
4) Coniglione Filadelfo: Lentini (2ª condotta);
5) Costanzo Sebastiano: Cassaro;
6) Aloisi Filippo, invalido di guerra: Carlentini;
7) Alicata Angelo: Noto (condotta rurale di Frigintini);
8) Lo Vecchio Giuseppe, invalido di guerra: Siracusa (frazione di Cassibile);
9) Rossitto Salvatore, invalido di guerra: Melilli;
10) Carbone Orazio: Noto (condotta rurale di Testa dell'Acqua).

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, i quali provvederanno subito alla nomina dei vincitori.

Siracusa, addì 2 maggio 1951

Il prefetto: TORRISI

(2371)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il precedente decreto 10 febbraio 1950, n. 3696-San., con cui è stata approvata la graduatoria del concorso bandito nel 1947 pei posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria;

Tenuta presente la circolare 28 febbraio 1951, n. 20400.I.AG.61 dell'A.C.I.S.P., circa l'applicazione delle norme relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi civili e militari di guerra nei concorsi per sanitari condotti;

Accertate le sedi vacanti da riservare a quegli invalidi risultati idonei, che, non titolari di analoghi posti di ruolo, per tali sedi abbiano concorso;

Considerato che, a norma di legge, in base alle preferenze espressamente indicate dai concorrenti, e tenendo conto della graduatoria di merito nonchè dei diritti degli invalidi di guerra, va provveduto all'assegnazione delle sedi in favore dei vincitori del concorso di cui trattasi, restando esclusi, per effetto dell'applicazione delle disposizioni predette, quei candidati idonei che abbiano richieste sedi già assegnate ad altri;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, è confermato il decreto prefettizio 10 febbraio 1950, n. 3696-San., con cui è stata approvata la graduatoria del concorso bandito nel 1947 pei posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria.

Art. 2.

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso anzidetto, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per le sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Gioffrè Vincenzo: Gioia Tauro (1ª condotta);
2) Morabito Stefano: Reggio Calabria Gallico;
3) Lucisano Antonio: Reggio Calabria Sambatello;
4) Maisani Vincenzo: Seminara (1ª condotta);
5) Cozzupoli Emilio: Scilla;
6) Lazzaro Vittorio: Gioia Tauro (2ª condotta);
7) Lotorto Giuseppe: Villa San Giovanni Centro;
8) Tripodi Domenico: Palmi (1ª condotta);
9) La Rosa Giovanni: Roccella Ionica (2ª condotta);
10) Ocello Michele: Feroleto della Chiesa;
11) Tripepi Pasquale: Caulonia (1ª condotta);
12) De Lorenzo Giuseppe: Campo Calabro;
13) Priolo Giuseppe: Gioia Tauro (3ª condotta);
14) Marrapodi Francesco: Casignana;
15) D'Agostino Felice: Taurianova Iatrinoli;
16) Ietto Giuseppe: Careri Natile;
17) Sposato Giovanni: Oppido Mamertina Tresilico;
18) Mottareale Aldo: Bova Superiore;
19) Musuraca Gerardo: Placanica;
20) Megale Domenico: Taurianova San Martino;
21) Colloridi Carmelo: Caulonia (2ª condotta);
22) Marciano Pasquale (invalido di guerra): Villa San Giovanni Cannitello;
23) Fazzari Agostino: San Giorgio Morgeto;
24) Pantè Domenico: Brancaleone Superiore;
25) Martorano Demetrio: Motta San Giovanni Centro;
26) Capomolla Giuseppe: Delianova;
27) De Liso Giuseppe: Careri Centro;
28) Cordopatri Cesare: Rizziconi;
29) Cuzzocrea Francesco: Benestare;
30) Lupoi Domenico: Caulonia (3ª condotta);
31) Topa Domenico: Mammola (1ª condotta);
32) Barillaro Vincenzo: Mammola (2ª condotta);
33) Pizzimenti Emilio (invalido di guerra): Reggio Calabria Rosali;
34) Pittari Giuseppe: San Giovanni di Gerace;
35) Marra Giuseppe: Stignano;
36) Lazzarino Orazio: Africo;
37) Schirripa Nicola: Martone;
38) Belcastro Fortunato: Palizzi Pietrapennata;
39) Gaetano Pietro (invalido di guerra): Bagnara Pellegrina e Ceramida;
40) Belcastro Alfredo: Grotteria;
41) Ursida Carlo: Monasterace;
42) Colombini Giulio (invalido di guerra): Cittanova (2ª condotta);
43) Gentile Nicola: Camini;
44) Raspa Ilario (invalido di guerra): Reggio Calabria Cataforio;
45) Niceforo Erminio: Pazzano;
46) Luccisano Girolamo: Ferruzzano;
47) Calabrò Giuseppe: San Lorenzo San Pantaleone;
48) Rombolà Francesco (invalido di guerra): Rosarno (1ª condotta);
49) Grillo Fedele: Roghudi;
50) Pellicone Giorgio: Agnana;
51) Tornatora Giuseppe (invalido di guerra): Oppido Mamertina Castellace
52) Misiano Annunziato (invalido di guerra): Bovalino (1ª condotta);
53) Carbone Rocco (invalido di guerra): Sinopoli (2ª condotta);
54) Mileto Achille (invalido di guerra): Palmi (2ª condotta)

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 3 maggio 1951

Il prefetto: GAIPA

(2319)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti i propri precedenti decreti n. 41699 e n. 41699/B in data 27 dicembre 1950 e 15 gennaio 1951, relativi al bando di concorso per posti di medico condotto vacanti in Provincia;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 29 gennaio 1951, n. 20424.2/7319;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei agli esami di concorso di cui in narrativa:

1. Lanza Carlo	punti	110,70
2. Greco Ferruccio	»	109,05
3. Roberto Ettore	»	107,65
4. Calfa Ubaldo	»	104,80
5. Trillo Peppino	»	104,60
6. Veltri Agamennone	»	103,55
7. Lionetti Francesco	»	103,45
8. De Patto Angelo	»	103 —
9. Brunetti Nicola	»	102,90
10. Blandi Michele	»	102,85
11. Petracca Fulvio	»	102,65
12. Parisi Vincenzo	»	102,60
13. De Rasis Vincenzo	»	102 —
14. Vitale Alfredo	»	101,75
15. Enei Aldo	»	101,40
16. Tocci Eduardo	»	101,30
17. Liguori Angelo	»	101,20
18. Magliocchi Venturino, nato il 1916	»	100,95
19. Nappi Umberto, nato il 1924	»	100,95
20. Ordine Aldo	»	100,25
21. Perri Angelo	»	99,65
22. Pellico Guido	»	99,45
23. Turco Francesco	»	99,25
24. Miceli Giuseppe	»	99,20
25. Sangiovanni Angelo	»	99,15
26. Zingone Emilio	»	99,10
27. Pareo Antonio, nato il 1923	»	99 —

28. Faillace Renato, nato il 1924	punti	99 —
29. Pagliusi Florestano, nato il 16 agosto 1925	»	99 —
30. Zuccaro Vincenzo, nato il 28 settembre 1925	»	99 —
31. Giraldi Mario, nato il 19 gennaio 1926	»	99 —
32. Spizzirri Luigi, nato il 18 aprile 1926	»	99 —
33. Perrelli Salvatore, nato il 28 settembre 1926	»	99 —
34. Mirabelli Francesco, nato l'11 dicembre 1926	»	99 —
35. Curia Domenico, coniugato, combattente	»	98,75
36. Di Massa Vincenzo, coniugato	»	98,75
37. Basile Giuseppe	»	98,45
38. Colacoci Vincenzo	»	96,85
39. Candido Francesco, coniugato con prole	»	96,80
40. Aiello Francesco	»	96,20
41. Leone Vittorio	»	96,20
42. Lincesso Edmondo, combattente	»	96 —
43. Muscolo Edoardo, nato il 1922	»	96 —
44. Baffa Lino, nato il 1925	»	96 —
45. Ruffolo Silvio, nato il 1927	»	96 —
46. Rossi Paolo	»	95,75
47. Pagano Mario	»	95 —
48. Anselmo Ettore, nato il 1921	»	94,75
49. Liguori Giuseppe	»	94,75
50. Montella Antoino	»	94,05
51. Manfredi Emilio	»	93,95
52. Oliverio Michele, combattente	»	93,90
53. Settembrini Domenico	»	93,90
54. Di Pace Natale	»	93,85
55. Battindieri Remo.	»	93,25
56. Santoro Nicola	»	93,15
57. Bastone Luigi	»	93 —
58. Ferraro Francesco	»	92,50
59. Turano Salvatore	»	91,20
60. Cassetti Eugenio	»	91,15
61. Niccoli Rodolfo	»	91 —
62. Elmo Antonio	»	90,70
63. Aragona Nicola	»	90,50
64. De Paola Francesco	»	90,20
65. Gullo Francesco, nato il 1923	»	90 —
66. Federico Raffaele	»	90 —
67. Lannutti Giuseppe	»	89,45
68. Gagliardi Gaspare	»	88,60
69. Ruperti Giovanni	»	87,25
70. Di Napoli Leonardo	»	86 —
71. Ascione Giuseppe	»	85,75
72. Nicita Francesco	»	85,20
73. Ippolito Ugo	»	84,90
74. Polimeni Rocco	»	82,45
75. Colosimo Giuseppe	»	82,25
76. Pirillo Francesco	»	81,90
77. Cammarella Bruno	»	81,70
78. Fricano Salvatore	»	81,20
79. Pagliaro Fortunato	»	81,05
80. Di Lauro Giuseppe	»	80,45
81. Oliveti Cesare	»	77,15
82. Joppoli Domenico	»	76,95
83. Di Napoli Giovanni	»	75,75

Cosenza, addì 9 maggio 1951

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio precedente decreto n. 9509 in data 9 maggio 1951, col quale si approvava la graduatoria di merito degli ottantatre candidati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice per il concorso a venti posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1950;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e le preferenze in esse segnate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta

I sottoscritti concorrenti sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Lanza dott. Carlo: Bisignano (2ª condotta);
2) Greco dott. Ferruccio: Castiglione Cosentino;
3) Roberto dott. Ettore: Acri (1ª condotta);
4) Calfa dott. Ubaldo: Buonvicino;
5) Trillo dott. Peppino: Paludi;
6) Veltri dott. Agamennone: Belmonte Calabro (1ª condotta);
7) Lionetti dott. Francesco: Pedace;
8) De Patto dott. Angelo: Grisolia;
9) Brunetti dott. Nicola: Bocchigliero;
10) Blandi dott. Michele: Cropalati;
11) Petracca dott. Fulvio: Bianchi;
12) Parisi dott. Vincenzo: Terravecchia;
13) De Rasis dott. Vincenzo: Colosimi;
14) Vitale dott. Alfredo: Cipollina;
15) Enei dott. Aldo: Belsito;
16) Tocci dott. Edoardo: Cervicati;
17) Liguori dott. Angelo: San Demetrio Corone (frazione Macchia);
18) Magliocchi dott. Venturino: Serra Aiello;
19) Nappi dott. Umberto: Spezzano Sila (frazione Camigliatello);
20) Ordine dott. Aldo: Alessandria del Carretto.

Cosenza, addì 10 maggio 1951

Il prefetto: MARFISA

(2366)

PREFETTURA DI ROVIGO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 33970 dell'11 dicembre 1950, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto n. 33969 dell'11 dicembre 1950, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la rinunzia del veterinario Zucchini dott. Orlando per la sede di Porto Tolle;

Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore per la sede di Porto Tolle il veterinario dichiarato idoneo che segue il rinunziatario nella graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario De Vezzelka dott. Alberto è dichiarato vincitore per la sede di Porto Tolle.

Rovigo, addì 6 marzo 1951

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 33970 dell'11 dicembre 1950, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto n. 33969 dell'11 dicembre 1950, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la rinunzia del veterinario Borghi dott. Ivo per la sede di Adria-Pettorazza;

Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore per la sede di Adria-Pettorazza il veterinario dichiarato idonei che segue il rinunziatario nella graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario Spagnolo dott. Augusto è dichiarato vincitore per la sede di Adria-Pettorazza.

Rovigo, addì 6 marzo 1951

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 33970 dell'11 dicembre 1950, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto n. 33969 dell'11 dicembre 1950, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la rinunzia del veterinario Biolcati dott. Cirillo per la sede di Ceneselli;
Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore per la sede di Ceneselli il veterinario dichiarato idoneo che segue il rinunziatario nella graduatoria;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario Mazzali dott. Bruno è dichiarato vincitore per la sede di Ceneselli.

Rovigo, addì 6 marzo 1951

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 33970 dell'11 dicembre 1950, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946;
Visto il proprio decreto n. 33969 dell'11 dicembre 1950, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Vista la rinunzia del veterinario Santinello dott. Umberto per la sede di Badia Polesine;
Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore per la sede di Badia Polesine il veterinario dichiarato idoneo che segue il rinunziatorio nella graduatoria;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario Borghi dott. Ivo è dichiarato vincitore per la sede di Badia Polesine.

Rovigo, addì 28 marzo 1951

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 33970 dell'11 dicembre 1950, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946;
Visto il proprio decreto n. 33969 dell'11 dicembre 1950, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Viste le rinunzie del veterinario Mazzali dott. Bruno e del veterinario Pasqualetti dott. Angelo;
Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore per la sede di Ceneselli il veterinario dichiarato idoneo che segue i rinunziatari nella graduatoria;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario Zaballi dott. Eugenio è dichiarato vincitore per la sede di Ceneselli.

Rovigo, addì 6 aprile 1951

Il prefetto: BRUNO

(2238)

PREFETTURA DI NOVARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 36487/3ª San. in data 31 gennaio 1951, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 28775/3ª San. in data 1° ottobre 1947;
Vista la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 36486/3ª San. in data 10 gennaio 1951;
Ritenuto che il dott. Gasparinetti Ernesto residente a Giuliano in Campania (Napoli) ha diritto alla nomina a veterinario condotto del comune di Trecate, in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gasparinetti Ernesto è assegnato alla condotta veterinaria di Trecate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Novara, addì 4 maggio 1951

Il prefetto: PAULOVICH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 36487/3ª San. in data 31 gennaio 1951, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 28775/3ª San. in data 1° ottobre 1947;
Vista la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 36486/3ª San. in data 10 gennaio 1951;
Ritenuto che il dott. Manazza Vittorio residente a Barge (Cuneo) ha diritto alla nomina a veterinario condotto del Consorzio veterinario Cerano-Sozzago in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

Il dott. Manazza Vittorio è assegnato alla condotta veterinaria consorziale di Cerano-Sozzago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo consorzio.

Novara, addì 7 maggio 1951

Il prefetto: PAULOVICH

(2368)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.